

FAQ - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE E L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL FONDO FOR.TE. – CIG: BC74911F16

Aggiornamento al 25 agosto 2026

1. Domanda

Si richiede se il seguente requisito può essere oggetto di avvalimento: Essere *partner* certificati Claris FBA (*FileMaker Business Alliance*), da almeno 10 (dieci) anni.

Risposta

Si conferma che il requisito di cui all'art. 6.2, lett. f) del Disciplinare di gara (Prot. n. G26/334), relativo all'essere *partner* certificati Claris FBA (*FileMaker Business Alliance*) da almeno 10 (dieci) anni, in quanto riconducibile ai requisiti di capacità tecnico-professionale, è astrattamente suscettibile di avvalimento, nei limiti e alle condizioni previste dal D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche il "Codice"). Resta fermo che il Contratto di avvalimento, redatto nel rispetto dell'art. 104 del Codice, dovrà garantire l'effettiva messa a disposizione, per tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto, delle risorse (ivi incluse quelle umane), delle competenze e dell'organizzazione correlate al requisito prestato, in conformità alla disciplina vigente e nel rispetto delle condizioni e dei regolamenti applicabili alla certificazione Claris FBA e alla qualifica di *partner* per la durata richiesta.

2. Domanda

Si richiede un chiarimento operativo in merito alla compilazione e presentazione dell'Allegato 4 - "Schema di Domanda di partecipazione", in caso di partecipazione in forma di R.T.I. costituendo. Si chiede di precisare quale sia il corretto *modus operandi*:

1. L'Allegato 4 deve essere adattato e presentato come un UNICO documento congiunto, contenente le generalità e le dichiarazioni di tutti i componenti, firmato digitalmente da tutti i Legali Rappresentanti e assoggettato al pagamento di un'unica imposta di bollo da € 16,00 (assolta dalla Capogruppo Mandataria);

oppure,

2. Ogni operatore economico (Mandataria e Mandante/i) deve compilare, firmare digitalmente e caricare a sistema un proprio distinto Allegato 4.

In tale seconda ipotesi, si chiede di chiarire se l'imposta di bollo da € 16,00 debba essere assolta da ciascun componente sulla propria singola istanza, oppure se sia sufficiente l'assolvimento di un solo bollo da parte della Mandataria.

Risposta

Nel caso di partecipazione in R.T.I. costituendo, la “Domanda di partecipazione” da inserire in “Busta A - Documentazione amministrativa” è unica e deve recare i dati identificativi di tutti gli Operatori economici componenti il Raggruppamento.

La “Domanda di partecipazione” unica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai Legali rappresentanti/Institori/Procuratori con mandato di rappresentanza di tutte le imprese del R.T.I. costituendo, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara. L'imposta di bollo è dovuta una sola volta sulla “Domanda di partecipazione” e può essere assolta dalla futura mandataria.

Si specifica, altresì, che ciascuna impresa componente il Raggruppamento è comunque tenuta a rendere separatamente le dichiarazioni di propria competenza, previste all'Art. 14.5 del Disciplinare di Gara (Prot. n. G26/334), integrate con quelle previste nello schema di “Domanda di partecipazione”, riferibili alla sua sfera soggettiva (rif. nota 2, All. 4), qualora applicabili. Tali dichiarazioni devono essere sempre inserite in “Busta A - Documentazione amministrativa” secondo quanto espressamente previsto dalla Tabella 4 dell'Art. 14 del Disciplinare di gara (Prot. n. G26/334).

3. Domanda

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Si chiede di confermare se un Operatore economico possa utilizzare, per l'esecuzione di tutte o parte delle prestazioni contrattuali, una società dalla stessa controllata, soggetta all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte del predetto Operatore economico (attività che si estrinseca nell'impartire direttive e nell'applicare apposite procedure di Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il controllo), fermi restando il possesso in capo alla suddetta società dei requisiti di ordine generale e la permanenza in capo al predetto Operatore Economico della titolarità del rapporto contrattuale nonché della integrale responsabilità per la regolare esecuzione delle prestazioni subaffidate.

Si chiede, quindi, di confermare che, al ricorrere delle anzidette condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra il predetto Operatore economico e la società controllata, l'affidamento a quest'ultima delle prestazioni non è configurabile come subappalto e non soggiace quindi alle limitazioni previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito il “Codice”), ivi comprese quelle relative al valore massimo sub-affidabile.

2. Si chiede di confermare che non integra subappalto l'eventuale subcontratto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (art. 119, comma 2, secondo capoverso, del Codice), come affermato peraltro dalla Giurisprudenza, secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 - T.A.R. Venezia, 13.02.2020 n. 153 e, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 03.02.2021 n. 1001)."

3. La linea di servizio D *“Hosting e gestione sistemica dell’infrastruttura”* è indicata come prestazione principale secondo lo schema a pag. 9 del Disciplinare di gara. Ai fini della realizzazione della prestazione vengono eseguite anche attività di installazione dei *firewall* nei due siti richiesti e attività DPIA. Si chiede di confermare che tali prestazioni sono secondarie accessorie e sussidiarie rispetto la prestazione principale *“Hosting e gestione sistemica dell’infrastruttura”* e rientrino nelle previsioni di quanto disposto dall’art. 119, comma 3, lett. d) del Codice e pertanto non costituiscono subappalto.

Risposta

Di seguito i riscontri alle singole richieste di chiarimento pervenute, in pari ordine:

1. Come previsto all’Art. 8 del Disciplinare di gara (Prot. n. G26/334), non si configurano come attività affidate in subappalto le fattispecie espressamente individuate dall’art. 119, comma 3 del Codice, alle condizioni nello stesso richiamate. L’appartenenza della società esecutrice al medesimo gruppo societario dell’Operatore Economico, ovvero il suo assoggettamento all’attività di direzione e coordinamento da parte dell’Operatore economico, non costituisce, di per sé, elemento idoneo a escludere l’applicazione della disciplina del subappalto. La qualificazione del rapporto deve essere effettuata sulla base della normativa vigente e delle concrete modalità di esecuzione delle prestazioni e non può essere oggetto di una valutazione preventiva e astratta. Eventuali forme di coordinamento e/o direzione rientrano in linea generale nella sfera di autonomia privatistica con le responsabilità che ne derivano, restando in ogni caso fermo che l’esecuzione del Contratto dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del Disciplinare di gara (Prot. n. G26/334) e dell’art. 119 del Codice. Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla citata disposizione, troverà applicazione la relativa disciplina.
2. La qualificazione di un affidamento quale subappalto o subcontratto deve essere effettuata nel rispetto della disciplina di cui all’art. 119 del Codice. Come chiarito anche dal più recente parere del Servizio Giuridico del MIT (Parere n. 3656 del 2 ottobre 2025), ai fini dell’assimilazione al subappalto dei Contratti cui si riferisce la seconda parte dell’art. 119, comma 2 del Codice, in linea generale devono ricorrere congiuntamente la condizione relativa alla soglia quantitativa e quella relativa all’incidenza del costo della manodopera. Il mancato superamento di una di tali soglie, tuttavia, non consente di ritenere, in via generale e preventiva, che il relativo affidamento sia necessariamente estraneo alla disciplina del subappalto, dovendosi comunque verificare la fattispecie nel caso concreto. Ne consegue che la Stazione Appaltante non può fornire un’interpretazione preventiva e generalizzata della normativa volta a individuare fattispecie astrattamente sottratte all’applicazione dell’art. 119 del Codice, disposizione espressamente richiamata dall’Art. 8 del Disciplinare di gara (Prot. n. G26/334). La qualificazione del singolo affidamento dovrà essere effettuata sulla base delle caratteristiche concrete del rapporto e delle prestazioni oggetto dello stesso.
3. Si conferma che, nell’ambito della Linea di servizio D *“Hosting e gestione sistemica dell’infrastruttura”*, le attività di installazione dei *firewall* e le attività di DPIA, in quanto espressamente previste dal Capitolato e funzionali alla realizzazione della prestazione principale,

possono essere considerate prestazioni secondarie, accessorie e sussidiarie ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice. Resta fermo che la configurabilità del subappalto dovrà essere valutata nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'Art. 8 del Disciplinare di gara (Prot. n. G26/334) e dell'art. 119 del Codice anche tenuto conto di quanto già rappresentato in risposta ai precedenti quesiti, di cui alla presente richiesta di chiarimento, che si invita a consultare.

4. Domanda

Si rileva un'incongruenza in merito al dimensionamento dell'infrastruttura *cloud* richiesta (Linea di Servizio D). Il Capitolato Tecnico, al Cap. 2 (Pag. 3), specifica che "L'infrastruttura deve garantire le medesime prestazioni considerando un accesso contemporaneo fino circa a 2.000 utenti". Al contrario, il Cap. 7.15 (Livello di Servizio LS15, Pag. 51) fissa il valore di riferimento a ben "9.000 sessioni utente contemporanee", prevedendo l'applicazione di rilievi/penali in caso di valori inferiori. Si chiede di chiarire in via definitiva quale sia il target di sessioni contemporanee per cui l'infrastruttura deve essere dimensionata e su cui verrà calcolato il rispetto del Livello di Servizio LS15.

Risposta

In merito alla discordanza rilevata, si specifica che il dato effettivo da considerare è quello di cui al paragrafo "Introduzione" del Capitolato Tecnico (Pag. 3), laddove si specifica che l'infrastruttura deve garantire al minimo "un accesso contemporaneo fino circa a 2.000 utenti". Tale valore, pertanto, sostituisce il valore di "9.000 sessioni utenti" riportato al Par. 7.15 (Pag. 51) del Capitolato Tecnico ed è da considerarsi quale unico valore soglia per l'applicazione del Livello di Servizio "LS15 - Dimensionamento dei servizi in relazione al numero di utenti".

Conseguentemente, nella sezione "Penale/Rilievo" della Tabella di cui allo stesso paragrafo, andrà esclusivamente considerata la penale di € 10.000,00 applicata all'ipotesi di un numero di sessioni concorrenti inferiori a 2.000. Tale penale sarà l'unica "Azione contrattuale" da considerare nella omonima sezione della Tabella, non trovando più applicazione i rilievi previsti ad alimentazione dell'indicatore LS5. Restano invece confermate le indicazioni riportate nelle altre sezioni della Tabella.

Tenuto conto che il presente chiarimento è fornito a risoluzione della discordanza rilevata in termini semplificatori e meno impegnativi per gli Operatori, e che lo stesso interviene in assenza di Offerte già presentate ed in tempo utile per apportare le modifiche che gli stessi Operatori riterranno necessarie ai documenti di Offerta, non sussistono motivazioni per differire il termine di presentazione di cui all'Art. 12 del Disciplinare di gara, che resta pertanto confermato al 22 settembre 2026, ore 13.00.